

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-5254 del 02/10/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oggetto                     | Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 52-quater del DPR 327/2001 e s.m.i. alla costruzione e all'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento MEC TRAK DN 80 - Variante DN 100 per interferenza Nuova S.P. 569", pressione 64 bar (1a specie), e delle opere connesse, in Comune di Valsamoggia, rilasciata a SNAM Rete Gas s.p.a.. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2017-5465 del 02/10/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dirigente adottante         | STEFANO STAGNI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Questo giorno due OTTOBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>  
Unità Autorizzazioni Ambientali**

**DETERMINAZIONE**

Oggetto:

Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 52-quater del DPR 327/2001 e s.m.i. alla costruzione e all'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento MEC TRAK DN 80 – Variante DN 100 per interferenza Nuova S.P. 569", pressione 64 bar (1<sup>a</sup> specie), e delle opere connesse, in Comune di Valsamoggia, rilasciata a SNAM Rete Gas s.p.a..

**IL RESPONSABILE  
P.O. AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI**

**Decisione**

- Autorizza<sup>2</sup> SNAM Rete Gas s.p.a. - con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza S. Barbara n. 7 (CF e PI 10238291008) - a costruire e ad esercire il metanodotto denominato "Allacciamento MEC TRAK DN 80 – Variante DN 100 per interferenza Nuova S.P. 569", pressione 64 bar (1<sup>a</sup> specie), e le opere connesse, in Comune di Valsamoggia, come descritta in motivazione;
- Dichiarare che la presente autorizzazione produce effetti di variante agli strumenti urbanistici del Comune di Valsamoggia, per l'apposizione del vincolo espropriativo e la localizzazione dell'infrastruttura, ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità<sup>3</sup>;
- Stabilisce che:
  - l'autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di trasporto e di distribuzione del gas naturale

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. n. 13 del 30/07/2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" la competenza per il rilascio dell'autorizzazione per l'impianto in oggetto è trasferita a ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 "Testo unico sugli espropri" e s.m.i., che prevede *“Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità (...) sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. (...) Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1 (...) sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione agli strumenti urbanistici vigenti.(...)”*.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 52-quater D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 164/2000 *“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.144.”*

di rilevanza regionale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente, nonché delle specifiche **prescrizioni** e condizioni stabilite dagli Enti interessati, contenute nei pareri/nulla osta elencati in motivazione e riportate nell'**Allegato 1** al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, per cui SNAM Rete Gas s.p.a. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diretti, dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto in oggetto, sollevando ARPAE da ogni pretesa molestia da chi si ritenesse danneggiato;

- SNAM Rete Gas s.p.a. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti, con le comminatorie in caso di inadempimento;
- SNAM Rete Gas s.p.a. deve inoltre:
  - dare avvio alle opere, pena la decadenza del presente atto autorizzativo, entro sei mesi<sup>4</sup> dalla data in cui il presente provvedimento sia divenuto inoppugnabile, dandone comunicazione preventiva all'Unità Energia ed Emissioni Atmosferiche di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna (in seguito SAC di Bologna) e ai Servizi tecnici competenti del Comune di Valsamoggia;
  - concludere i lavori nel termine massimo di tre anni dalla data di avvio degli interventi, dandone comunicazione ad ARPAE – SAC di Bologna e ai Servizi tecnici competenti del Comune di Valsamoggia, certificando tramite relazione redatta da un tecnico abilitato, di aver puntualmente osservato le caratteristiche impiantistiche attestate nel progetto definitivo, nonché tutte le prescrizioni di cui all'Allegato 1 alla presente, pena la decadenza del titolo autorizzativo;
  - mettere in esercizio l'impianto entro la data ultima di consegna dei lavori, dandone comunicazione ad ARPAE - SAC di Bologna e ai Servizi tecnici competenti del Comune di Valsamoggia, ferma restando in caso di ritardo ingiustificato e protratto, la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 19 della L.R. n. 26/2004;
  - segnalare e documentare eventuali ritardi nell'inizio dei lavori e nell'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al titolare dell'A.U., concordando con ARPAE - SAC di Bologna l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;

---

<sup>4</sup> Art. 19 comma 1 della L.R. 26/2004 e s.m.i.

- dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel sito Web di ARPAE, nonché la pubblicazione dell'avviso di emessa autorizzazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna;
- dispone inoltre la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Regionale per le Politiche Energetiche, nonché la trasmissione al Comune di Valsamoggia, che, come stabilito dall'art. 6 comma 1bis della stessa L.R. 37/2002 e s.m.i., dovrà provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 18 della L.R. 37/2002 e s.m.i. e alla successiva procedura espropriativa;
- Precisa che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. di Bologna nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti: per la ditta autorizzata, dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; per gli altri interessati, dalla data di pubblicazione dell'avviso di emessa autorizzazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna.

## **Motivazione**

SNAM Rete Gas s.p.a. svolge attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale, dichiarate di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.Lgs 164/2000 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 2 della L. 239/2004 e s.m.i..

SNAM Rete Gas s.p.a. con nota prot. 0193 del 06/03/2017 (in atti con PGB0 n. 4898/2017 del 07/03/2017)<sup>5</sup> ha presentato ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (di seguito SAC) di Bologna istanza<sup>6</sup>, corredata di relazione tecnica e di disegni, per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento MEC TRAK DN 80 – Variante DN 100 per interferenza Nuova S.P. 569", pressione 64 bar (1<sup>a</sup> specie), in Comune di Valsamoggia.

Il progetto prevede la realizzazione di una variante al metanodotto esistente, denominato "Allacciamento Mec. Trak" con DN 80, in località Bazzano, comune di Valsamoggia, per risolvere l'interferenza fra la condotta esistente e la nuova Strada Provinciale n. 569, di futura realizzazione. Il tracciato della nuova condotta interferisce con la Strada Provinciale n° 78, la Strada Comunale Muzza e lo Scolo Muzza.

La nuova condotta, avrà le seguenti caratteristiche:

lunghezza totale: km 0,700

pressione di progetto: DP 64 bar

pressione massima di esercizio (MOP): 64 bar (1<sup>a</sup> specie)

diametro nominale: DN 100 mm (4").

<sup>5</sup> Pratica Sinadoc 8869/2017.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 "Testo unico sugli espropri" e s.m.i..

La tubazione sarà posata per lo più mediante scavo a cielo aperto, ad una profondità di scavo di circa 2,00 m, ad eccezione dei tratti in interferenza con una strada sterrata, con la Strada Provinciale n° 78, con la Strada Comunale Muzza e con lo Scolo Muzza: in tali tratti la condotta sarà protetta meccanicamente mediante tubo di protezione avente diametro nominale pari a 200 mm e verrà posata mediante Trivella Spingitubo.

La condotta esistente, che sarà dismessa, verrà rimossa mediante sezionamento della tubazione ad eccezione del tratto che attualmente sottopassa la strada e lo scolo Muzza (circa 40 m), dove la condotta esistente verrà lasciata in loco, previa inertizzazione.

Come specificato da SNAM Rete Gas s.p.a. nell'elaborato BO-5447/e, l'intervento insiste sui mappali nn. 278, 111 Foglio 3 sez. B e nn. 64, 148, 422 Foglio 2 sez. B del Comune di Valsamoggia, e prevede:

- una fascia di servitù della nuova condotta per un'ampiezza di 11,50 m per lato (totale 23 m) rispetto all'asse del metanodotto, che, solo in corrispondenza degli attraversamenti con protezione, si riduce a 3 m per lato (6 m complessivi);
- superfici soggette ad occupazione temporanea: area di passaggio di 14 metri (6m+8m dall'asse della condotta), aree per il deposito materiali (piazzole), aree per la realizzazione delle opere di progetto (allargamenti) ed aree di accesso provvisorie all'area di passaggio (strade).

SNAM Rete Gas s.p.a. ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità delle opere<sup>7</sup>, a tal fine ha presentato la dichiarazione di cui all'art. 31 del D.Lgs 164/2000 e ha depositato l'elaborato in cui sono indicate le aree interessate dall'intervento e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze di registri catastali.

Il metanodotto, oggetto dell'istanza, non è previsto negli strumenti urbanistici del Comune di San Valsamoggia, pertanto l'autorizzazione comporta variante agli strumenti urbanistici comunali, per l'apposizione del vincolo espropriativo e la localizzazione dell'infrastruttura.

L'autorizzazione unica, inoltre, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'infrastruttura<sup>8</sup>.

L'impianto oggetto dell'istanza è inserito nell'elaborato annuale di programmazione degli interventi<sup>9</sup> di SNAM Rete Gas s.p.a..

A seguito della richiesta di regolarizzazione dell'istanza inviata da ARPAE - SAC<sup>10</sup>, SNAM Rete Gas s.p.a. ha presentato in data 29/03/2017<sup>11</sup> gli elaborati richiesti. Pertanto il Responsabile del

---

<sup>7</sup> Ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 164/2000..

<sup>8</sup> Ai sensi dell'Art. 52-quater comma 3 DPR 327/2001 e s.m.i..

<sup>9</sup> Presentato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 26/2004 e s.m.i..

<sup>10</sup> Come da nota PGBO n. 6514/2017 del 23/03/2017.

<sup>11</sup> In atti con PGBO n. 6959/2017 del 29/03/2017.

Procedimento, ha comunicato<sup>12</sup> l'avvio del procedimento amministrativo a SNAM Rete Gas<sup>13</sup> e ai proprietari delle aree interessate dall'opera<sup>14</sup>, ai quali ha trasmesso anche l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

L'avviso di deposito dell'istanza in oggetto e dei relativi allegati - contenente l'indicazione che il provvedimento di autorizzazione comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Valsamoggia, con apposizione del vincolo espropriativo, nonché dichiarazione di pubblica utilità - è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna n. 108 del 19/04/2017 e sul quotidiano "Il Resto del Carlino" nella medesima data, è stato inoltre pubblicato all'Albo Pretorio, del Comune di Valsamoggia dal 19/04/2017 per 60 giorni consecutivi.

Il termine per la presentazione delle osservazioni è scaduto il 18/6/2017<sup>15</sup> e non sono pervenute osservazioni da parte degli aventi diritto.

Il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio è di 6 mesi dalla data di ricevimento dell'istanza completa di integrazioni<sup>16</sup>.

Al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nullaosta necessari al rilascio dell'autorizzazione<sup>17</sup>, è stata indetta<sup>18</sup> la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata, modalità asincrona<sup>19</sup>.

Nel corso della Conferenza di Servizi, entro i termini previsti dalla normativa<sup>20</sup>, sono state richieste integrazioni<sup>21</sup> da parte di ARP AE – Servizio Sistemi Ambientali, di ARP AE- Demanio Idrico e della AUSL di Bologna. Tali richieste sono state trasmesse<sup>22</sup> a SNAM Rete Gas e a tutti gli Enti in data 21/4/2017.

I termini del procedimento sono stati, pertanto, sospesi dal 21/4/2017 e hanno ripreso a decorrere dal 19/5/2017, data di arrivo delle integrazioni richieste<sup>23</sup>.

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto a trasmettere le integrazioni a tutti gli Enti, con la comunicazione di ripresa della decorrenza dei termini del procedimento<sup>24</sup>.

Il nuovo termine per la conclusione del procedimento, a seguito della sospensione dei termini, è il 27/10/2017.

---

<sup>12</sup> Ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." e s.m.i.

<sup>13</sup> Con PGBO n. 7208/2017 del 31/3/2017.

<sup>14</sup> Con PGBO n. 7328/2017 del 03/4/2017 e PGBO n. 9190/2017 del 27/4/2017 (rispedizione via p.e.c. ad un proprietario per errato indirizzo).

<sup>15</sup> Per il proprietario a cui è stata rispedita la comunicazione, la scadenza era il 26/6/2017.

<sup>16</sup> Art. 52-quater comma 4 DPR 327/2001 e s.m.i..

<sup>17</sup> Come previsto dall'art. 52-quater comma 1 del D.P.R. n. 327/2001.

<sup>18</sup> Con PGBO n. 7304/2017 del 03/04/2017.

<sup>19</sup> Ai sensi degli artt. 14 comma 2 e dell'art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i.

<sup>20</sup> Art. 14-bis comma 2 lettera b) della L. 241/90 e s.m.i.

<sup>21</sup> In atti con PGBO n. 7808/2017 del 10/4/2017 e PGBO n. 8847 del 21/4/2017.

<sup>22</sup> Con nota PGBO n. 8855/2017 del 21/4/2017.

<sup>23</sup> In atti con PGBO n. 11140/2017 del 19/5/2017.

<sup>24</sup> Con nota PGBO n. 11332/2017 del 22/5/2017.

Nell'ambito della Conferenza di Servizi si sono espressi i seguenti Enti con le prescrizioni dettagliate nell'Allegato 1 alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna, Nulla Osta alla costruzione prot. n. 79846 del 10/05/2017, in atti con PGB0 n. 10226/2017 del 10/5/2017;
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, parere favorevole con prescrizioni (per gli aspetti archeologici)
- Prot N. 11165 del 16/05/2017 in atti con PGB0 n. 10704/2017 del 16/05/2017;
- Aeronautica Militare, Nulla Osta Prot. 8102 del 19/05/2017, in atti con PGB0 n. 11138/2017 del 19/05/2017;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bologna Prot. 13380 del 26/05/2017, in atti con PGB0 n. 11914/2017 del 26/05/2017, che prescrive l'attivazione delle procedure previste dagli art. 3 e 4 del DPR 151/2011;
- Azienda USL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica, prot. 44398 del 07/04/2017, in atti con PGB0 n. 7808/2017 del 10/04/2017, e prot. 65524 del 29/05/2017, in atti con PGB0 n. 12043/2017 del 29/05/2017, parere con prescrizioni;
- Comune di Valsamoggia, con nota prot. n. 2017-00616 del 26/05/2017 in atti con PGB0 n. 11965/2017 del 29/05/2017 ha trasmesso la valutazione favorevole del Servizio Urbanistica, la valutazione favorevole della Giunta Comunale (DGC n. 83 del 23/05/2017) e la proposta di autorizzazione paesaggistica semplificata del Servizio Ambiente, espressa sulla base del parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del 03/05/2017;
- Comando Militare Esercito "Emilia Romagna" Nulla Osta n. 139-17 del 06/07/2017, in atti con PGB0 n. 16205/2017 del 12/07/2017;
- Città metropolitana di Bologna:
  - Servizio Progettazioni Costruzioni e Manutenzione Strade, parere favorevole con prescrizioni, Prot. 46299 del 24/07/2017 in atti con PGB0 n. 17372/2017 del 25/07/2017;
  - Servizio Pianificazione del territorio, parere di conformità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) con prescrizioni, Prot. 46764 del 26/07/2017 in atti con PGB0 n. 17605/2017 del 26/07/2017;
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Area Affluenti Po – Ambito operativo di Modena, nulla osta idraulico con prescrizioni Prot. 33896 del 28/07/2017 in atti con PGB0 n. 17926/2017 del 28/07/2017;
- ARPae SAC di Modena ha comunicato, con nota in atti con PGB0 n. 14633/2017 del 26/6/2017, che la tipologia di intervento rientra nell'accordo sostitutivo di concessione stipulato

tra Regione Emilia-Romagna e SNAM spa approvato con DGR n. 113/2010;

- ARPAE Servizio Sistemi Ambientali, relazione tecnica per le valutazioni ambientali PGBO n. 16536/2017 del 14/07/2017, nella quale inoltre si rilascia il parere favorevole alla permanenza, previa inertizzazione, di un tratto della condotta dismessa di circa 40 metri, che sottopassa lo scolo Muzza e la Strada Provinciale, in quanto tale soluzione risulta ambientalmente meno impattante della rimozione.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ARPAE-Sac di Bologna ha trasmesso, con nota PGBO n. 12395/2017 del 31/05/2017, la proposta del Comune di Valsamoggia alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, per l'espressione del parere ai sensi del D.Lgs 42/04 e s.m.i. nell'ambito della conferenza di servizi.

La Conferenza di Servizi si è conclusa in data 30/07/2017 come risulta dalla comunicazione dell'esito positivo, trasmessa a tutti gli Enti coinvolti con nota PGBO n. 18284/2017 del 02/08/2017, che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni interessate<sup>25</sup>.

Alla chiusura della Conferenza non risulta pervenuto il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che si intende, pertanto, acquisito ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90, in quanto la mancata comunicazione entro il termine equivale ad assenso senza condizioni.

In data 02/10/2017 il Comune di Valsamoggia ha trasmesso<sup>26</sup> la Delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 26/9/2017, immediatamente eseguibile, che esprime parere favorevole alla proposta di variante urbanistica, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del metanodotto in oggetto.

Onde assicurare al presente atto la pubblicità dovuta ai sensi di legge, se ne dispone la pubblicazione integrale nel sito WEB di ARPAE, nonché la pubblicazione dell'avviso di emessa autorizzazione nel BURERT della Regione Emilia-Romagna. Se ne dispone, inoltre, la trasmissione al Servizio per le Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna e al Comune di Valsamoggia.

Come stabilito dall'art. 6 comma 1bis della L.R. 37/2002 e s.m.i., la trasmissione del presente atto al Comune di Valsamoggia è necessaria affinché provveda all'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 18 della stessa L.R. 37/2002 e s.m.i. e della successiva procedura espropriativa.

---

<sup>25</sup> Ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 e s.m.i.

<sup>26</sup> Con nota in atti con PGBO n. 22760/2017 del 02/10/2017.

## Riferimenti Normativi

Si richiamano:

- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli art. 52 quater e 52 sexies;
- la Legge Regionale 19 dicembre 2002 n. 37 “Disposizioni Regionali in materia di espropri”, e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della Legge 17 maggio 1999 n. 144” e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 17 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8” per gli impianti con pressione massima di esercizio superiore a 5 bar;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 2173 del 21/12/2015 “Approvazione assetto organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia di cui alla L.R. N. 13/2015”;
- Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
- Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 77 del 13/07/2016 “Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna”;
- Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- Delega, PGBO 24372/2016 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> rinominata Unità Autorizzazioni Ambientali con Determinazione dirigenziale 2017-702 del 31/8/2017.

## **Allegati**

Allegato n. 1: elenco prescrizioni

Bologna, 02/10/2017

P.O. Autorizzazioni e Valutazioni

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del Dlgs 12 dicembre 1993 n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Pratica Sinadoc n. 8869/2017

## ALLEGATO 1

**Oggetto:** Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 52-quater del DPR 327/2001 e s.m.i. alla costruzione e all'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento MEC TRAK DN 80 – Variante DN 100 per interferenza Nuova S.P. 569", pressione 64 bar (1a specie), e delle opere connesse, in Comune di Valsamoggia.

**Proponente:** SNAM Rete Gas s.p.a.

### **Prescrizioni alla costruzione e all'esercizio:**

1. l'impianto dovrà essere costruito coerentemente con quanto previsto nel piano tecnico allegato all'istanza<sup>1</sup> presentata da SNAM Rete Gas s.p.a., e alle successive integrazioni<sup>2</sup>, come approvato in Conferenza di Servizi<sup>3</sup>: tutte le varianti all'opera assentita che, nel corso dei lavori, la Ditta autorizzata avesse necessità di apportare, dovranno essere sottoposte preventivamente a questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni; gli interventi di modifica sostanziale del metanodotto, così come definiti dalla normativa vigente, saranno assoggettati ad un nuovo procedimento unico;
2. Devono essere rispettate le condizioni **prescritte dagli Enti**, come di seguito riportate:
  - Comando Provinciale Vigili del Fuoco<sup>4</sup>: per l'esercizio di attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011, dovranno essere attivate le procedure di cui all'art. 4 dello stesso DPR.
  - Soprintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio<sup>5</sup>:  
“ (...) - considerato che le opere in progetto sono sottoposte al disposto dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016;  
- considerato, tuttavia, che recenti sondaggi archeologici lungo il futuro tracciato della SP 569 Nuova Bazzanese, a poca distanza dall'area di intervento hanno confermato una potenzialità archeologica medio-bassa;  
- preso atto della natura delle opere e della profondità massima di scavo (ca. 2,5 m dal p.d.c.); questo Ufficio ritiene di non applicare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e pertanto, esprime parere favorevole alla realizzazione degli interventi in progetto, a condizione che le opere che comportano modifica dell'assetto del sottosuolo, siano sottoposte a controllo archeologico in corso d'opera da parte di idonei professionisti archeologi, sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza e senza alcun onere per essa.  
Le indagini dovranno comprendere la documentazione grafica e fotografica delle sezioni esposte e la redazione di una relazione finale. Si segnala fin da ora che, nel caso in cui durante lo scavo assistito si rinvenissero depositi archeologici e/o resti strutturali, sarà necessario procedere al loro scavo stratigrafico, al fine di conoscere e documentare la reale natura dei manufatti e/o delle strutture eventualmente rinvenuti, nonché per verificare la compatibilità dell'intervento progettato con le attività di tutela e di conservazione dei resti archeologici.  
Si resta in attesa di comunicazione della data prevista per l'inizio delle indagini e del nominativo del professionista incaricato, il quale è tenuto a prendere contatti con il funzionario responsabile per concordare le modalità di intervento.”;

<sup>1</sup> PGBO n. 4898/2017 del 7/3/2017.

<sup>2</sup> PGBO n. 6959/2017 del 29/3/2017, PGBO n. 11140/2017 del 19/5/2017.

<sup>3</sup> PGBO n. 18284/2017 del 02/08/2017.

<sup>4</sup> Prot. n. 13380 del 26/05/2017, in atti con PGBO n. 11914/2017 del 26/05/2017.

<sup>5</sup> Prot. n. 11165 del 16/05/2017 in atti con PGBO n. 10704/2017 del 16/05/2017

- **Città metropolitana di Bologna:**

- Parere di conformità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)<sup>6</sup>:

*“(...)gli interventi dovranno essere realizzati in conformità con la normativa vigente per le costruzioni in zona sismica (Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”). In particolare si dovrà provvedere:*

- *alla applicazione dei coefficienti di amplificazione sismica previsti per le zone 3 (classificazione sismica del 5 ottobre 2005) ed in riferimento alla categoria di suolo di fondazione individuata per gli interventi previsti;*

- *alla verifica delle reali condizioni idrogeologiche e litologiche; si dovrà inoltre verificare in fase esecutiva se, in concomitanza di eventi sismici, l'area o le aree interessate possono essere soggette a fenomeni di amplificazione locale e/o a fenomeni di liquefazione e/o densificazione;*

- *i materiali terrosi e lapidei eventualmente eccedenti la sistemazione dell'area oggetto dei lavori, in conformità e nei limiti delle previsioni di progetto, dovranno essere trasportati a rifiuto in discariche autorizzate;*

- *durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di materiali terrosi o lapidei, dovranno essere effettuati in maniera da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque; tali depositi provvisori non dovranno essere eseguiti all'interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali di acque e dovranno essere posti a congrue distanze rispetto a corsi d'acqua anche a carattere stagionale. I depositi inoltre non dovranno in alcun modo essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare collassi gravitativi causati da eccessivi sovraccarichi;*

- *la realizzazione di eventuali opere interrato (sottopassi ecc.), queste dovranno essere eseguite prevedendo ed adottando accorgimenti tecnici atti a determinare una completa impermeabilizzazione delle opere stesse.*

*Al di fuori dei casi espressamente autorizzati sarà vietato:*

- *modificare impluvi, fossi o canali e di procedere all'intubamento delle acque all'interno degli stessi;*

- *modificare l'assetto delle sponde o degli argini di corsi d'acqua naturali o artificiali, in particolare le nuove opere da realizzarsi non dovranno tassativamente creare impedimenti o ostacoli al naturale deflusso delle acque superficiali;*

- *immettere acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante impianti di sub-irrigazione o di dispersione (pozzi disperdenti, ecc.) o altre opere;*

- *effettuare emungimenti di acque sotterranee.”*

- **Parere del Servizio Progettazioni Costruzioni e Manutenzione Strade<sup>7</sup>:**

*“In relazione alla procedura in oggetto, si esprime parere positivo all'intervento, che prevede l'attraversamento della SP 78/II “Castelfranco - Monteveglio” al km 1+050 mediante trivella spingitubo.*

*Dall'elaborato “RELAZIONE TECNICA - Presentata ai sensi del DPR 08.06.01 n. 327”, al punto 2.4 si evince che il proponente avrà la necessità di realizzare n.2 accessi di cantiere sulla SP 78/II “Castelfranco - Monteveglio”.*

*Tali accessi essendo temporanei, saranno soggetti al pagamento dell'occupazione di suolo pubblico per il tempo necessario al loro utilizzo, pertanto per la loro realizzazione sarà necessario presentare, direttamente alla Città metropolitana di Bologna specifica istanza utilizzando l'apposito modulo scaricabile al seguente link:*

*<http://www.cittametropolitana.bo.it/viabilita/Engine/RAServePG.php/P/254511080407/T/Domanda-di-occupazione-suolo-pubblicostat> presentando appositi elaborati grafici dai quali si evinca la localizzazione ed il dimensionamento degli accessi.”;*

- **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Area Affluenti Po<sup>8</sup>:**

*“Si rilascia (...) il Nulla osta idraulico all'esecuzione dei lavori relativi all'attraversamento in sub-alveo dello Scolo Muzza con condotta gas nell'ambito del progetto denominato “Allacciamento MEC TRACK DN 50 — variante DN 100 per interferenza nuova S.P. 569”, e conseguente occupazione delle aree del demanio idrico identificate catastalmente al Foglio 2 fronte Mappali 148 e 64 del Comune di Valsamoggia (BO), Sez. Cens. B., nel rispetto dell'Accordo sostitutivo del provvedimento concessorio approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 113 del 01/02/2010, in conformità agli*

<sup>6</sup> Prot. n. 46764 del 26/07/2017 in atti con PGB0 n. 17605/2017 del 26/07/2017.

<sup>7</sup> Prot. n. 46299 del 24/07/2017 in atti con PGB0 n. 17372/2017 del 25/07/2017.

<sup>8</sup> Prot. n. 33896 del 28/07/2017 in atti con PGB0 n. 17926/2017 del 28/07/2017.

*elaborati progettuali presentati nell'ambito del procedimento amministrativo in oggetto, ed in subordine all'osservanza delle sottoelencate prescrizioni:*

*- dovranno essere comunicate a questo Servizio le date di inizio e fine lavori (preferibilmente a mezzo pec: [stpc.affluentipo@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.affluentipo@postacert.regione.emilia-romagna.it)) per i necessari controlli di istituto, ferma restando la piena e totale responsabilità del Richiedente per quanto attiene alle modalità esecutive dei lavori;*

*- il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dei lavori predetti, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza.*

*Si intendono inoltre integralmente richiamate tutte le obbligazioni poste in capo a Snam Rete Gas S.p.a., dall'Accordo soprarichiamato e relativi allegati, con particolare riferimento all'art. 7 dell'Accordo e all'Allegato A.*

*Dagli elaborati si evince che le acque residue dalle operazioni di collaudo idraulico della condotta saranno convogliate nel limitrofo Scolo Muzza. Dal momento che non è stato presentato un dettaglio tecnico delle modalità di tale intervento, si prescrive di adottare accorgimenti al fine di evitare possibili fenomeni erosivi o franamenti delle sponde del corso d'acqua.*

*Si precisa che il presente nulla-osta non costituisce in alcun modo titolo risarcitorio per eventuali danni che dovessero essere causati dalle variazioni del regime idrologico del corso d'acqua alle opere eseguite nell'ambito del presente nulla osta.”.*

• Azienda USL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica:<sup>9</sup>

Dovranno essere adottate in fase di cantiere tutte le misure di sicurezza necessarie sia per i lavoratori che per le persone terze, tanto in termini di cantiere che di viabilità.

Dovranno essere adottate altresì le necessarie cautele affinché eventuali rifiuti, scavi, ecc., non diventino occasione per la proliferazione di insetti o altri animali dannosi o nocivi.

Gli interventi previsti non devono andare ad incidere con le reti tecnologiche e, in particolare, con la rete idropotabile in assenza di adeguate protezioni.

3. Devono inoltre essere rispettate la seguenti **prescrizioni ambientali:**

***Suolo***

Il suolo di risulta dello scavo sarà depositato lateralmente allo scavo stesso, lungo la fascia di lavoro, per essere riutilizzato completamente in fase di reinterro della condotta.

Occorre che venga accantonato lo strato humico superficiale e riutilizzato evitando la miscelazione con il resto, occorre inoltre che venga effettuato il ripristino morfologico, idraulico e vegetazionale delle aree di cantiere per riportare la situazione allo stato iniziale.

Qualora parte delle terre e/o rocce da scavo asportate siano riutilizzate fuori dal cantiere di origine, dovranno essere preventivamente attivate le procedure stabilite dal DPR 13 giugno 2017, n. 120.

***Risorse idriche***

L'attraversamento dello scolo si ritiene non causerà interferenza con la qualità delle acque né interruzione del flusso in quanto l'attraversamento avverrà con trivella spingitubo. Si segnala comunque che non deve essere occupata, anche con manufatti temporanei, una fascia pari almeno a 5 metri dallo scolo, al fine di consentire le operazioni di manutenzione da parte dell'ente gestore.

Qualora si verificasse in fase di cantiere l'intercettazione di acque di falda e/o di subalveo (acque di aggettamento), queste dovranno essere sottoposte ad adeguata sedimentazione con sistemi approntati in cantiere, per trattenere i limi contenuti nelle acque stesse, al fine di garantire la riduzione della torbidità prima dello scarico in corpo idrico ricettore. Lo scarico di tali acque, pur non costituendo scarico di acque reflue, potrà avvenire solo previo parere dell'Autorità idraulica competente.

<sup>9</sup> Prot. 44398 del 07/04/2017, in atti con PGBO n. 7808/2017 del 10/04/2017, e prot. 65524 del 29/05/2017, in atti con PGBO n. 12043/2017 del 29/05/2017.

In riferimento alle acque di collaudo delle tubature, dovrà essere trasmessa ad ARPAE – SAC di Bologna, al competente Servizio Territoriale di ARPAE e all’Ente Gestore del corpo idrico, con anticipo minimo di 30 gg rispetto all’inizio delle operazioni di collaudo della condotta, la seguente documentazione tecnica:

- Relazione tecnico descrittiva atta a fornire dettagliate informazioni sull’origine delle acque utilizzate per il collaudo delle condotte, sulle modalità operative di gestione delle restituzioni delle stesse (tipologia di condotte utilizzate per la restituzione, provvisorie e/o dedicate - sistemi di trattamento, parziali e/o continui - modalità di gestione delle emergenze, ecc..), tipo di materiali e/o sostanze che possono essere presenti nelle condotte e quindi soggette a trascinamento verso il ricettore delle acque di collaudo, ecc..;
- Planimetria generale delle aree interessate dall’attività di collaudo, individuazione delle eventuali condotte di scarico e dei singoli punti di immissione previsti;
- Planimetria di dettaglio con indicazione dei sistemi di gestione/mitigazione degli impatti delle acque al corpo idrico ricettore, sia ai fini della qualità delle acque, sia al fine di evitare possibili fenomeni erosivi o franamenti delle sponde del corso d’acqua, come prescritto dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Area affluenti del Po – nel nulla osta idraulico Prot. n. 33896 del 28/07/2017<sup>10</sup>.

Ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque e/o i punti di immissione rispetto agli elaborati di riferimento sopra indicati dovrà essere trasmessa con un anticipo minimo di 20 giorni ad ARPAE – SAC di Bologna, al competente Servizio Territoriale di ARPAE e all’Ente Gestore del corpo idrico

Lo scarico delle acque derivanti dalle operazioni di collaudo, potrà avvenire solo nei periodi concordati con l’Ente gestore del corpo idrico ricettore e con le modalità da esso indicate, con indicazione delle quantità e delle portate rilasciate, con congruo anticipo sulla data di esecuzione del collaudo idraulico.

Il Titolare dello scarico deve garantire che:

- In base alle caratteristiche delle condotte da collaudare e alle sostanze e/o ai materiali che possono essere trascinati verso il ricettore finale, siano adottati idonei sistemi di mitigazione dei possibili impatti delle acque utilizzate riconducibili a sistemi di sedimentazione e di calma, anche provvisori, atti ad impedire il trascinamento di sostanze o materiali contaminanti o l’eccessiva torbidità;
- I sistemi di convogliamento e mitigazione/trattamento delle acque utilizzate per il collaudo siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto;
- I prelievi di acqua necessari per il collaudo della condotta devono rispettare i deflussi minimi vitali del corpo idrico;
- L’immissione avvenga nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti in base al ricettore delle acque, come dettagliato nei punti seguenti:
  - Immissione in pubblica fognatura: rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato e delle specifiche prescrizioni operative, costruttive ed idrauliche impartite dal Gestore compresi eventuali limiti di accettabilità di norma riferiti alla alla Tab.3 dell’Allegato 5 del D.lgs.152/2006 parte terza per scarichi in fognatura;
  - Immissione in acque superficiali: rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla Tab.3 dell’Allegato 5 del D.lgs.152/2006 parte terza per scarichi in acque superficiali con particolare riferimento ai parametri PH, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali e mitigazione della torbidità e dell’eccessiva turbolenza della immissione;  
Eventuali ulteriori e/o diversi parametri potranno essere individuati e prescritti in base alla presenza nelle condotte da collaudare di altre determinate sostanze pericolose e/o materiali contaminati;
  - Immissione sul suolo: si ritiene non ammissibile ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.152/2006;

<sup>10</sup> In atti con PGBO n. 17926 del 28/7/2017.

- Immissione in falda: di norma vietata ai sensi dell'art.104 comma 1 del D.Lgs.152/2006 a meno che non si tratti di restituzione in falda e con caratteristiche compatibili di acque prelevate dalla stessa falda;
- Sia individuato sempre un punto a monte della singola immissione idoneo a garantire le attività di controllo (prelievo e campionamento) da parte delle Autorità competenti. Nel caso di scarico in acque superficiali o sotterranee le modalità di realizzazione del punto di controllo, se non definite nell'autorizzazione complessiva del progetto, devono essere condivise con il competente Servizio territoriale di ARPAE;
- I punti di controllo delle immissioni siano resi sempre accessibili in sicurezza per le attività di controllo delle Autorità competenti;
- L'attività di restituzione delle acque di collaudo dovrà essere adeguatamente sorvegliata al fine di attivare immediatamente ogni possibile intervento d'emergenza finalizzato a contenere e/o limitare eventuali inconvenienti ambientali derivanti dalla restituzione delle acque di collaudo che possano creare pregiudizio al corpo idrico ricettore.

### ***Rifiuti***

Secondo la relazione tecnica sono stimati circa 4500 kg di materiale metallico derivante dalla rimozione delle tubazioni pertanto questo materiale ed altri eventuali rifiuti prodotti nelle aree di cantiere dovranno essere gestiti secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. parte IV). In particolare il rottame ferroso prodotto dalla demolizione delle tubazioni dovrà essere conferito in impianti di recupero autorizzati.

### ***Inquinamento atmosferico***

Dovranno essere attuate tutte le possibili misure di mitigazione ottenibili applicando buone pratiche di tipo cantieristico: per esempio la bagnatura del terreno movimentato, dei pneumatici dei mezzi e delle piste di passaggio, la copertura dei cumuli di materiale derivante dallo scavo della trincea, il contenimento della velocità dei mezzi ecc..

### ***Rumore***

Devono essere rispettati i limiti previsti dal "Regolamento di attuazione" della classificazione acustica del territorio dei comuni dell'area bazzanese, che prevede per i cantieri un limite da rispettare pari a 70 dBA in facciata ad edifici con ambienti abitativi, la non applicabilità del limite di immissione differenziale e un orario di attività dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 19:00.

### ***Apparecchiature radiografiche***

In riferimento all'impiego di apparecchiature radiografiche per il collaudo delle saldature dovrà essere rispettato quanto previsto dal D.Lgs. 230/1995 e s.m.i..

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del Dlgs 12 dicembre 1993 n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

### **(da sottoscrivere in caso di stampa)**

Il presente documento, composto da n.....fogli, costituisce copia conforme all'originale informatico Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-..... del ....., in tutte le sue componenti, firmato digitalmente dal Dott. Stefano Stagni P.O. Autorizzazioni e Valutazioni, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del D.L.vo 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale.

Bologna, li .....

Dott. Stefano Stagni  
P.O. Autorizzazioni e Valutazioni  
ARPAE – SAC di Bologna

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**